

Attività commerciali, via libera del Consiglio al regolamento unico con requisiti più sostenibili per la somministrazione e nuova 'stretta' anti-alcol

Obbligatorie defibrillatori sopra i 300 mq per le nuove aperture; entro tre mesi fasciatoi e spazi per la raccolta differenziata. Stop ai 'furbetti' della vendita di alcolici fuori orario



Requisiti più sostenibili per le attività commerciali e di somministrazione con l'obbligo di defibrillatori per le nuove aperture, fasciatoi e raccolta differenziata, oltre a una nuova 'stretta' sui minimarket con lo stop ai 'furbetti' della vendita di alcol fuori orario. È il nuovo pacchetto normativo che ha avuto oggi il via libera del Consiglio comunale, dopo l'approvazione in giunta a dicembre scorso su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico. Obiettivo attività commerciali sempre più ecologicamente sostenibili, cardio-protette e accoglienti per le famiglie.

Nel regolamento unico confluiscono le discipline finora contenute nei piani del commercio e della somministrazione, che per i requisiti strutturali erano state in parte inglobate dal regolamento urbanistico e dal regolamento Unesco per il centro storico. Vengono, in particolare, riordinati in un unico testo i requisiti amministrativi per le attività commerciali e si coglie al tempo stesso l'occasione per introdurre di nuovi e adeguarsi ai recenti orientamenti giurisprudenziali stabilendo i criteri distintivi tra commercio e somministrazione.

Secondo l'assessore allo Sviluppo economico si tratta di un regolamento che riordina la materia in un unico testo, coordinandola con il regolamento urbanistico e quello Unesco, mettendo insieme esigenze di uno sviluppo più sostenibile per le nostre attività commerciali e di rafforzamento della disciplina anti-alcol. Da un lato attrezzando le nuove attività commerciali e di somministrazione sopra i 300mq con defibrillatori e dotando tutti i locali di somministrazione sopra i 200mq di fasciatoi e spazi per la raccolta differenziata; dall'altro rendendo più difficile l'aggiramento delle norme sulla vendita di alcol fuori orario da parte dei minimarket. L'assessore ha spiegato che a questi ultimi non sarà più riconosciuto l'esercizio della somministrazione se non saranno attrezzati con banconi e tavolini. Finora, per aggirare il divieto di vendita oltre gli orari consentiti, gli esercenti presentavano oltre alla Scia per commercio alimentare anche una Scia per somministrazione al solo scopo di vendere alcol oltre l'orario consentito. Questo non sarà più possibile.

Tra le novità, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, i locali con superficie superiore a 200 metri quadrati dovranno prevedere un'area dedicata alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, con contenitori di diversa colorazione distinti per le diverse tipologie merceologiche; dovranno inoltre essere dotati di seggioloni per bambini e spazi attrezzati con fasciatoio per il cambio dei neonati. In entrambi i casi sono previsti tre mesi per l'adeguamento. Nelle nuove attività di commercio al dettaglio in sede fissa o di somministrazione di alimenti e bevande la cui superficie di vendita sia superiore a 300 mq dovrà essere presente un defibrillatore e personale appositamente formato per l'utilizzo.

Inoltre, si prevede che la spillatura di bevande di qualsiasi gradazione alcolica, per il loro consumo immediato, sia una prerogativa dei soli esercizi di somministrazione: questi ultimi, infatti, attraverso il caratteristico servizio assistito alla clientela sono maggiormente in grado di verificare lo stato di salute o l'età della persona alla quale le bevande vengono somministrate. Le attività commerciali con consumo sul posto o vendita per asporto potranno, invece, erogare esclusivamente bevande non alcoliche (ad eccezione del vino che potrà ancora essere versato in bicchiere da parte delle attività che hanno il consumo sul posto) e vendere - negli orari e nei limiti consentiti dalle normative - bevande alcoliche solo in confezione originale sigillata.


Infine, per l'intero territorio comunale viene disposto il divieto di vendita o somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

Geom. Simone Banchi - martedì 13/02/2018 ore 06.07

Il ringraziamento ed il saluto

Un caro saluto da parte di tutta la Commissione al nostro caro amico Simone, voglia essere questo un piccolo ringraziamento della sua attività per il Collegio, testimoniata dalla sua ultima notizia inviataci la mattina che ci ha lasciato. Il pomeriggio prima ci aveva aggiornato durante la riunione della Commissione l'ultimo incontro con la Regione, che ci ha descritto con il suo solito sottotono, senza clamore, come faceva lui, com'era lui, ma da grande professionista, insegnandoci quotidianamente la diplomazia, il garbo e di non alzare mai la voce anche quando ce ne sarebbe stato bisogno. Ciao Simone....

A Firenze arriva la Bicipolitana



In progetto 4 linee colorate per 18 km in più di asfalto rosso nei prossimi 2 anni "Sali" in bicipolitana e scendi dall'altra parte di Firenze, pedalando dentro la città solo su percorsi protetti, con cartelli di indicazione a misura di ciclista, "fermate" nei luoghi di interesse (dagli uffici pubblici ai poli universitari) e stima dei tempi di percorrenza, per dare una mano anche ai meno esperti in sella. Ad esempio ci vorranno cinquanta minuti in bicicletta, senza andare a rotta di collo, da Sorgane alla sede della Regione in via di Novoli; mezz'ora tra il Ponte di Varlungo e quello

della tramvia alle Cascine.

Per far viaggiare la bicipolitana il Comune ha annunciato lavori che ricuciranno le piste ciclabili esistenti e ne creeranno di nuove: 18 chilometri in più di asfalto rosso nei prossimi due anni, a cui si aggiungeranno altri 7 chilometri di tragitto da ricavare nei parchi pubblici e la manutenzione delle ciclovie già realizzate.

Si parte dalla linea rossa (da Quaracchi a Sorgane, con un terzo di questi 14 chilometri da realizzare) e blu (13 chilometri, di cui manca un decimo del percorso, dalle Piagge al ponte di Varlungo passando per il centro). Poi toccherà alla verde Villa Vogel-Rovezzano e alla celeste Ugnano-Anconella.

Fra gli interventi già programmati due chilometri e mezzo di ciclabile nella zona di Lungarno Serristori, per sostituire il percorso misto sul marciapiede, la pista su Ponte San Niccolò e l'ultimo tratto di Lungarno della Zecca Vecchia fino alla Biblioteca Nazionale. *(tratto da reporter.it)*

Dehors - nuove regole per metri quadri e campo visivo in centro



Tetto ai metri quadri occupabili, liberazione del campo visivo di fronte ai monumenti, sospensione per movida molesta: sono questi i punti chiave delle modifiche al regolamento sui dehors approvate ieri dalla giunta di Palazzo Vecchio e che dovranno ora passare all'esame del Consiglio comunale.

"Tuteliamo e valorizziamo il centro storico e le piazze più belle – dice l'assessore al turismo Giovanni Bettarini –. L'alleggerimento dell'impatto di queste strutture sulla città, ormai a livello di saturazione, è doveroso".

I limiti previsti dal nuovo regolamento sono di 14mila metri quadri per l'area dentro le mura e di 6mila per la zona esterna. Dentro le mura, per la rilevanza storica e culturale, i dehors dovranno essere in armonia con il contesto urbano circostante tenuto conto dei profili architettonici, storici e urbanistici della città. Nelle altre aree, le caratteristiche tecniche consentite saranno definite in seguito.

Le concessioni già rilasciate continueranno ad essere regolate dal piano precedente fino alla scadenza, ad esclusione delle occupazioni in contrasto con le nuove norme previste dal protocollo firmato tra Comune di Firenze e Soprintendenza per i Beni Architettonici e approvato sabato scorso. Le strutture di piazza San Giovanni e piazza Duomo dovranno essere adeguate entro sei mesi alla nuova disciplina.

Il piano riguarda l'intero territorio del Comune di Firenze e si applica agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, gelaterie, cioccolaterie, chioschi. Per la prima volta potranno chiedere il dehor anche le librerie che svolgono attività di somministrazione.

Le nuove tipologie sono diverse: si va dalla delimitazione di suolo pubblico senza pedana e senza ringhiera (tipo A), alla struttura con pedana, senza copertura stabile, aperta su tutti i lati (tipo B), alla pedana con struttura chiusa su più lati e copertura stabile con occupazione stagionale continuativa (tipo C), fino alla tipologia più strutturata con pedana chiusa su più lati (massimo 3) e copertura stabile con chiusura stagionale massima limitata al periodo novembre-marzo.

Il progetto del dehor dovrà in ogni caso garantire il rispetto dei principali con visuali e i relativi assi visivi dalla via o piazza verso i principali monumenti o edifici vincolati. Novità, la possibilità di sospensione del permesso per fatti legati alla 'movida molesta': si rafforza il potere di intervento dell'amministrazione comunale in caso di superamento dei limiti acustici non solo all'interno del locale ma anche all'esterno.

La violazione potrà comportare la sospensione dell'uso del dehor. In base al nuovo regolamento, dovrà essere facilmente visibile l'atto di concessione rilasciato al titolare, con l'indicazione di ciò che il Comune ha autorizzato: così anche i cittadini potranno verificare il rispetto delle regole. *(tratto da firenzetoday.it)*

Il Regolamento Edilizio Tipo



Ad oggi solo 8 regioni lo hanno recepito: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia, Piemonte e Veneto.

In questo momento la Regione Toscana ha definito unicamente l'indice del regolamento edilizio tipo.

Regolamento edilizio unico e definizioni urbanistiche, in Gazzetta il testo definitivo con l'obiettivo di uniformare la disciplina a livello nazionale

Al fine di semplificare e uniformare la regolamentazione edilizia per tutti i Comuni

italiani, il decreto Sblocca Italia ha previsto l'adozione di un Regolamento edilizio unico nazionale. Lo scopo della previsione è quello di definire un regolamento tipo, in modo da uniformare le procedure edilizie con norme più o meno condivise su tutto il territorio nazionale.

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 l'accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali, in sede di Conferenza unificata, per l'adozione dello schema di Regolamento.

In particolare è stato pubblicato:

schema di regolamento edilizio tipo (Allegato 1)

documento con le definizioni uniformi (Allegato A)

tabella con la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (Allegato B)

Schema di regolamento edilizio unico: di cosa si tratta

In realtà non si tratta proprio di un Regolamento edilizio unico: è un documento di indirizzo, una sorta di indice, cui dovranno ispirarsi i Comuni per la redazione dei propri regolamenti.

Nello schema di regolamento edilizio unico vengono stabiliti i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati.

I Comuni sono tenuti a conformare i regolamenti edilizi comunali al presente Schema.

Il regolamento edilizio tipo si articola, in particolare, in 2 parti:

nella prima parte, denominata "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia" è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale

nella seconda parte, denominata "Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia" è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale

Regolamento edilizio tipo: i tempi

Entro il termine di 180 giorni dall'adozione dell'Intesa, le Regioni provvedono al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi. Le Regioni possono specificare e/o semplificare l'indice proposto e dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione.

Sono stabiliti i metodi, le procedure e i tempi (non superiori a 180 giorni) da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatorie, piani attuativi, progetti unitari convenzionati).

Entro il termine stabilito dalla Regioni e comunque non oltre 180 giorni decorrenti dal medesimo atto di recepimento, i Comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale.

Se i Comuni non adeguano i regolamenti entro il termine stabilito, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili.

(tratto da *biblus.net*)

Seminari di aggiornamento

23.03.2018 - "L'abuso Edilizio, le procedure sanzionatorie e la regolarizzazione di opere edilizie già realizzate dopo la cosiddetta S.C.I.A. 2" – BORGIO SAN LORENZO - relatore Arch. Antonino Gandolfo

28.03.2018 - "La disciplina del territorio rurale dopo la L.R. 65/2014, il Piano Paesaggistico, il Regolamento Regionale 63/R e la L.R. 3/2017" – EMPOLI - relatore geom. Claudio Belcari

13.04.2018 - LA PREVENZIONE SISMICA, LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO, IL SISMABONUS

30.04.2018 - 2° Edizione "L'abuso Edilizio, le procedure sanzionatorie e la regolarizzazione di opere edilizie già realizzate dopo la cosiddetta S.C.I.A. 2" – FIRENZE - relatore geom. Claudio Belcari -

Klimahouse 2018



Fiera di riferimento a livello nazionale, Klimahouse dimostra come nell'edilizia esistano una serie di alternative ed economiche tecniche in grado di garantire un consistente risparmio energetico.

I dati rivelano, inoltre, che le ristrutturazioni degli ultimi anni vanno di pari passo con scelte responsabili proiettate alla sostenibilità: secondo un'indagine Ipsos, infatti, l'84% degli italiani attribuisce un grande valore all'efficienza energetica degli edifici (per il 43% è "molto importante", per il 41% "importante").

Una scelta responsabile che premia anche il portafogli: le abitazioni ristrutturate, infatti hanno un valore di vendita mediamente del 29% in più. Un esempio: se il

valore medio delle abitazioni non ristrutturate è di 233.250 euro, le abitazioni ristrutturate salgono a 299.000 euro. Rispetto ad un investimento medio in ristrutturazioni di 14.500 euro per abitazione, si genera un valore netto aggiunto di oltre €50.000 (*tratto da agenziasaclima.it*)

Klimahouse Toscana 2018 che si terrà a Firenze dal **13 al 15 Aprile 2018**, si svolgerà al **Nelson Mandela Forum**, una location ritenuta più funzionale da organizzatori e aziende espositrici, rispetto alla Leopolda. Quest'anno si celebrano, inoltre, i 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela, il primo presidente nero della Repubblica Sudafricana, che si è battuto tutta la vita per i diritti dei neri.

Le sentenze



Per i giudici della suprema Corte l'articolo 9 della legge Tognoli relativa ai parcheggi pertinenziali è di stretta interpretazione e non ammette deroghe

In due recenti sentenze, entrambe aventi ad oggetto i parcheggi pertinenziali ex legge 122/89, gli Ermellini hanno stabilito che:

l'esecuzione di parcheggi pertinenziali in deroga alle norme urbanistiche è consentita soltanto per i parcheggi ulteriori a quelli obbligatori (sentenza n. 6738/2018)

la possibilità per la costruzione dei parcheggi data dalla legge

Tognoli non esime dal titolo edilizio e vieta la realizzazione di parcheggi al pian terreno sopraelevando l'edificio (sentenza n. 1488/2018)

Analizziamo più nel dettaglio i due casi che hanno determinato le sentenze.

Parcheggi pertinenziali e deroghe alle norme urbanistiche: il caso

Il primo caso in esame ha avuto inizio nel 2009 a seguito di esposto, presentato da un consigliere di un comune pugliese e da un'associazione ambientalista, con cui venivano denunciate 'anomalie' nei provvedimenti autorizzativi concessi e nella realizzazione di un complesso edilizio.

In primo grado i giudici, dopo aver disposto tre perizie, due urbanistiche e una geologica, che confermano gli illeciti ipotizzati, hanno condannato il costruttore, ordinato l'abbattimento dell'edificio, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno alle parti civili.

Su appello dell'imputato la Corte d'Appello di Bari nel processo di II grado ha ritenuto di accettare la richiesta della difesa di rinnovazione della perizia, le cui conclusioni hanno determinato i giudici a produrre la sentenza di assoluzione e dissequestro nel 2016.

Il ricorso in Cassazione

Il ricorso in Cassazione avviene da parte della Procura Generale della Corte d'Appello di Bari e della parte civile.

La Suprema Corte, con sentenza definitiva pronunciata lo scorso 28 novembre, ha annullato la sentenza di appello. I giudici hanno sostanzialmente decretato l'illegittimità dell'edificio, frutto di atti autorizzativi illegittimi e non conforme al progetto iniziale per altezze, volumetrie e numerosi vizi procedurali, pur essendo i reati prescritti; ma hanno riconosciuto il diritto della parte civile a richiedere il risarcimento dei danni e delle spese legali a carico dell'imputato.

La sentenza

Con la sentenza n. 6738/2018 la terza sezione della Cassazione penale ha chiarito che l'argomento deroga alle norme urbanistiche per i parcheggi pertinenziali deve essere interpretato correttamente leggendo l'art.9 della legge 122/1989 unitamente all'art.41-sexies della legge 1150/1942.

Il combinato disposto degli articoli 41-sexies legge 1150/1942 e 9 comma 1 legge 122/1989 può consentire, anche nelle nuove costruzioni, l'esecuzione di parcheggi in deroga alle norme urbanistiche e quindi dei volumi realizzabili, soltanto se ulteriori a quelli obbligatori.

I giudici di Cassazione hanno osservato che l'art. 9 comma 1, e non comma 3, della legge 122/1989 stabilisce che “i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.”

Letta unitamente all'art. 41-sexies legge 1150/1942, secondo cui nelle nuove costruzioni debbono essere riservati gli spazi obbligatori di parcheggio ivi indicati, questa norma significa soltanto che la deroga agli strumenti urbanistici per la realizzazione di nuovi parcheggi è consentita, in linea con le finalità della legge, per gli edifici esistenti, al fine di incrementare detti spazi e purché i nuovi parcheggi si trovino nel sottosuolo ovvero al piano terreno degli edifici.

Non significa, invece, che i parcheggi pertinenziali obbligatori che debbono essere realizzati nelle nuove costruzioni ai sensi dell'art. 41-sexies legge 1150/1942 possano derogare agli strumenti urbanistici, giacché, se questa fosse stata l'intenzione del legislatore, la possibilità di deroga sarebbe stata inserita direttamente in quella disposizione.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nell'affermare che la realizzazione di autorimesse e parcheggi, se non effettuata in locali preesistenti o totalmente al di sotto del piano di campagna naturale, è soggetta alla disciplina urbanistica che regola le nuove costruzioni fuori terra.

Parcheggi pertinenziali, titoli abilitativi edilizi e traslazione della cubatura: il caso

Il secondo caso attiene ad alcuni proprietari di immobili in un capoluogo toscano a cui viene contestato un abuso ex artt. 29 e 44, comma 1, lettera b del dpr 380/2001: l'abuso in sostanza sarebbe relativo all'esecuzione di un intervento di ristrutturazione consistente nella realizzazione di un garage al pian terreno, nella elevazione di un piano e nella trasformazione del sottotetto in mansarda abitabile, con conseguente innalzamento del fabbricato da metri 3,70 a metri 7,30.

Il Tribunale assolve i proprietari, basando l'assoluzione sulla qualificazione di 'vano tecnico' del garage e stabilendo che la sua realizzazione sarebbe stata consentita dall'articolo 9 legge 122/1989 (oltre che da una legge regionale).

I giudici inoltre asseriscono che la sopraelevazione del sottotetto, comportante la realizzazione di un nuovo piano e maggiore altezza del fabbricato, sarebbe stata assentibile mediante la DIA, 'in quanto il nuovo volume costituirebbe traslazione del volume del precedente piano terra trasformato in autorimessa'.

Il ricorso in Cassazione

La Corte di Cassazione, adita, ha respinto la tesi, muovendo dal presupposto che l'articolo 9 della legge n. 122 del 1989 è “una disposizione speciale derogatoria non suscettibile di estensione analogica” e , pertanto, non consente di realizzare aumenti volumetrici di nessun genere, se non in presenza dei titoli abilitativi richiesti dal testo unico dell'edilizia.

La sentenza

Con la sentenza n. 1488/2018 i giudici di Cassazione hanno chiarito che l'ok ai parcheggi in deroga della legge Tognoli non esime dal titolo edilizio e vieta la realizzazione di parcheggi al pian terreno sopraelevando l'edificio.

Secondo la Cassazione infatti la deroga contemplata dall'art. 9, comma 1, legge 122/1989 riguarda solo la realizzazione, nel sottosuolo o al piano terreno di fabbricati preesistenti, dei parcheggi pertinenziali, soggetta solamente a dichiarazione di inizio attività (attualmente segnalazione certificata di inizio attività), ma non si estende, non essendo un tale effetto in alcun modo indicato nella disposizione, alla 'traslazione' della cubatura, e non consente, dunque, di realizzare aumenti volumetrici di alcun genere, se non in presenza dei titoli autorizzativi ordinariamente richiesti, in mancanza dei quali devono ritenersi sussistenti i reati urbanistici di cui agli artt. 44, 93 e 95 dpr 380/2001, trattandosi di disposizione derogatoria speciale, non suscettibile di estensione analogica

Inoltre la suprema Corte ha chiarito l'impossibilità di qualificare 'vano tecnico' il garage in questione, in quanto i vani tecnici sono soltanto quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire la sistemazione di quelle parti degli impianti tecnici che non possono trovare allocazione entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (come ad esempio serbatoi idrici, extracorsa degli ascensori, vani di espansione dell'impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda eccetera). (tratto da *biblus.net*)

Bonus ristrutturazioni – nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate



Bonus ristrutturazioni, bonus verde, bonus mobili: nuovi chiarimenti pubblicati su Fisco Oggi dall'Agenzia delle Entrate. Ecco alcune recenti risposte in tema di bonus ristrutturazioni, bonus verde e bonus mobili, pubblicate dal servizio online dell'Agenzia delle Entrate Fisco Oggi.

Bonus ristrutturazioni anche per i lavori fai da te

E' possibile fruire del Bonus ristrutturazioni anche per i lavori in proprio?

Il quotidiano online dell'Agenzia delle Entrate ricorda che "la detrazione delle spese per gli interventi di recupero del

patrimonio edilizio, prevista dall'articolo 16-bis, Tuir, compete anche a chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati".

Quindi, ok alla detrazione per le spese di acquisto materiale per i lavori fai da te.

Ricordiamo che la legge di bilancio 2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

Bonus verde, ok alle spese di progettazione

Nelle detrazioni Irpef rientranti nel cosiddetto bonus verde rientrano le spese di progettazione?

La legge di bilancio per il 2018 ha introdotto una nuova detrazione Irpef del 36% per le spese sostenute nel 2018 (nel limite massimo di 5mila euro) per gli interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese per cui spetta la detrazione sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati (articolo 1, commi da 12 a 15, legge 205/2017).

Bonus mobili /1

Se si è effettuato un intervento di ristrutturazione nel 2017, è ancora possibile usufruire del cosiddetto Bonus mobili per acquisti di arredi effettuati nel 2018?

La risposta è affermativa: infatti, alla luce di quanto stabilito dalla recente legge di Bilancio 2018, è possibile usufruire della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, anche per gli acquisti che si effettuano nel 2018, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017 (articolo 16, comma 2, DL 63/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 3, legge 205/2017).

Si ricorda che, a prescindere dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, il bonus mobili deve essere calcolato su un importo massimo di 10mila euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Bonus mobili /2

Le spese di trasporto e montaggio rientrano nel bonus mobili?

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (per cui si usufruisce della detrazione Irpef del 50% – bonus mobili) possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati (Circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).

Anche i pagamenti per il trasporto e il montaggio devono essere avvenire con bonifico o carte di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

